

Regolamento di previdenza, investimento e costi

Fondazione di previdenza 3a Zugerberg

Edizione Gennaio 2022

Indice

Regolamento di previdenza

Art. 1	Denominazioni e definizioni.....	4
Art. 2	Scopo della fondazione	5
Art. 3	Contenuto del Regolamento di previdenza	5
Art. 4	Stipula del contratto di raccordo	5
Art. 5	Contributi.....	5
Art. 6	Obbligo di certificazione.....	6
Art. 7	Organi e delegati	6
Art. 8	Rapporto di conto intestatario della previdenza.....	6
Art. 9	Investimenti patrimoniali.....	6
Art. 10	Obbligo di informazione.....	7
Art. 11	Chiusura ordinaria del conto previdenziale 3a	7
Art. 12	Prestazione in caso di decesso	7
Art. 13	Averi di previdenza inattivi	9
Art. 14	Chiusura anticipata e versamento	9
Art. 15	Orientamento della prestazione	10
Art. 16	Pignoramento e cessione.....	10
Art. 17	Promozione della proprietà d'abitazioni	11
Art. 18	Divorzio	11
Art. 19	Commissioni.....	11
Art. 20	Imposte/Obbligo di dichiarazione delle imposte	12
Art. 21	Amministrazione della giustizia	12
Art. 22	Lacune e modifiche del regolamento.....	12
Art. 23	Foro competente.....	12
Art. 24	Entrata in vigore.....	12

Regolamento di investimento

Art. 1	Scopo.....	14
Art. 2	Principi per l'investimento patrimoniale.....	14
Art. 3	Principi per la gestione degli investimenti patrimoniali.....	14
Art. 4	Investimenti patrimoniali in generale.....	15
Art. 5	Investimenti estesi.....	16
Art. 6	Investimenti estesi ammessi e limitazioni di categoria.....	16
Art. 7	Principi di bilanciamento.....	17
Art. 8	Procura di gestione patrimoniale e ordini in borsa.....	17
Art. 9	Diritti di voto degli azionari.....	17
Art. 10	Rendicontazione e controllo.....	17
Art. 11	Lacune e modifiche del regolamento.....	17
Art. 12	Entrata in vigore.....	18

Regolamento dei costi

Art. 1	Scopo.....	19
Art. 2	Servizi a pagamento.....	19
Art. 3	Commissioni per il mandato di gestione patrimoniale.....	19
Art. 4	Costi straordinari.....	20
Art. 5	Addebito delle commissioni.....	20
Art. 5 ^{bis}	Retrocessioni.....	20
Art. 6	Lacune e modifiche del regolamento.....	20
Art. 7	Entrata in vigore.....	20

La versione italiana del presente regolamento ha unicamente scopo informativo. In caso di controversia, fa fede la versione tedesca.

Regolamento di previdenza

Visto l'art. 5 comma 2 del certificato di fondazione della Fondazione di previdenza Zugerberg 3a, il Consiglio della fondazione adotta il seguente Regolamento di previdenza:

Art. 1 Denominazioni e definizioni

¹ Nel presente regolamento vengono utilizzate le seguenti denominazioni e definizioni

LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984
OPP 3	Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute del 13 novembre 1985
Unione domestica registrata	Persone con stato civile «in unione domestica registrata» ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali del 18 giugno 2004
Conto previdenziale 3a	Ciascun intestatario della previdenza dispone di un conto previdenziale 3a.
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994
Fondazione	Fondazione di previdenza 3a Zugerberg
Consiglio di fondazione	Organo supremo della fondazione
Persone USA	Persone aventi la nazionalità, il domicilio e/o l'indirizzo di corrispondenza o l'obbligo fiscale negli USA
Intestatario della previdenza	Aventi diritto e/o la rappresentanza accreditata
LPPA	Legge sulla promozione della proprietà d'abitazioni del 3 ottobre 1994
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994
Soluzione titoli	Il patrimonio viene investito in titoli

² Tutte le disposizioni regolamentari sono indipendenti dal genere. Nella misura del possibile, di seguito vengono utilizzati termini privi di connotazioni sessuali, in caso contrario le denominazioni maschili trovano validità anche per le donne e viceversa.

³ Le persone con stato civile «in unione domestica registrata» sono equiparate ai coniugi. Ciò concerne anche le prestazioni ai superstiti, la ripartizione della prestazione di uscita in caso di scioglimento dell'unione nonché la necessità del consenso al versamento in contanti di prestazioni.

Art. 2 Scopo della fondazione

- ¹ Lo scopo della fondazione consiste nell'esecuzione della previdenza individuale, vincolata per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ai sensi dell'art. 82 LPP e delle relative disposizioni di esecuzione.
- ² Al fine di coprire i rischi di invalidità e decesso, la Fondazione di previdenza 3a non offre una propria protezione antirischio. Su richiesta, può far intervenire un assicuratore specializzato in questo campo e, su richiesta del partner contrattuale, può ottenere le relative offerte.

Art. 3 Contenuto del Regolamento di previdenza

Il presente regolamento disciplina i diritti e i doveri dell'intestatario di previdenza.

Art. 4 Stipula del contratto di raccordo

- ¹ La fondazione stipula con l'intestatario della previdenza un contratto di raccordo. Gli intestatari della previdenza possono stipulare un contratto di raccordo e fornire contributi ai sensi dell'art. 5 se svolgono un'attività lavorativa retribuita e sono assicurati nel 1° pilastro (AVS/AI). Se l'intestatario della previdenza è temporaneamente disoccupato, può effettuare depositi alla fondazione, fino a quando riceve indennizzi dell'assicurazione contro la disoccupazione soggetta all'AVS.
- ² Le persone non residenti in Svizzera, che non sono assicurate nel 1° pilastro, non possono effettuare versamenti sul conto previdenziale 3a. L'apertura di un conto previdenziale e il trasferimento da conti previdenziali 3a di altri istituti di previdenza sono invece operazioni possibili.
- ³ Con persone USA (persone aventi la nazionalità, il domicilio e/o l'indirizzo di corrispondenza o l'obbligo fiscale negli USA), la fondazione non mantiene alcun rapporto contrattuale.

Art. 5 Contributi

- ¹ L'intestatario della previdenza può stabilire liberamente l'ammontare e la data di effettuazione dei depositi agevolati a livello fiscale sul suo conto previdenziale 3a fino al massimo dell'importo annuale agevolato a livello fiscale ai sensi dell'art. 7 comma 1 OPP3 in combinato con l'art. 8 comma 1 LPP. Per poter essere efficaci a livello fiscale per il corrispondente anno fiscale, gli importi devono essere accreditati sul conto previdenziale 3a al più tardi l'ultimo giorno ferialo della banca di un anno civile. È escluso un accredito retroattivo di contributi pervenuti in ritardo.
- ² Qualora entrambi i coniugi o entrambi i partner registrati svolgano un'attività lavorativa retribuita e versano contributi ad una forma di previdenza riconosciuta, entrambi possono rivendicare queste deduzioni. Nel caso di coniugi e partner registrati, ogni persona che svolge un'attività lavorativa retribuita deve pertanto stipulare un contratto di raccordo.
- ³ Nell'anno in cui viene raggiunta l'età di pensionamento AVS ordinaria può essere versato l'importo integrale.
- ⁴ Gli importi possono essere versati per un periodo di massimo di cinque anni oltre l'età di pensionamento AVS ordinaria, se l'intestatario della previdenza dimostra di continuare a svolgere un'attività lavorativa retribuita. Nel caso di un simile differimento, l'intestatario della previdenza deve darne immediata comunicazione scritta alla fondazione, laddove cessi la sua attività lavorativa.

Art. 6 Obbligo di certificazione

La fondazione fornisce una volta all'anno all'intestatario della previdenza un certificato relativo ai contributi versati.

Art. 7 Organi e delegati

Il regolamento di organizzazione disciplina i diritti e i doveri di organi e delegati.

Art. 8 Rapporto di conto intestatario della previdenza

- ¹ La fondazione stipula con ciascun intestatario della previdenza un contratto di raccordo che disciplina i dettagli del rapporto di previdenza.
- ² Per ciascun intestatario della previdenza, la fondazione apre e gestisce un conto previdenziale 3a intestato all'intestatario della previdenza. A tale scopo, la fondazione ha il diritto di scambiare tutti i dati necessari alla gestione del conto con l'amministrazione e con la banca responsabile del conto e la banca deposito.
- ³ È possibile aprire massimo cinque conti previdenziali 3a per il medesimo intestatario della previdenza. Il chiarimento presso l'autorità fiscale in merito al numero di conti consentito è compito dell'intestatario della previdenza. Se l'intestatario della previdenza apre più di un conto previdenziale 3a, la somma dei depositi annuali non deve superare l'importo massimo versabile previsto dall'art. 5.
- ⁴ In caso di più conti previdenziali 3a, l'intestatario della previdenza stabilisce la ripartizione dei contributi e averi versati.
- ⁵ Sul conto previdenziale 3a vengono accreditati ad esempio:
 - a. Averì di previdenza guadagnati da istituti di previdenza del 3° pilastro.
 - b. Importi nell'ambito dell'importo legale massimo.
 - c. Interessi e proventi di titolo.
- ⁶ Sul conto previdenziale 3a vengono addebitati tra l'altro:
 - a. Trasferimenti di averi di previdenza ad altri istituti di previdenza del 3° pilastro.
 - b. Utilizzo di averi di previdenza per l'acquisto in un'istituto di previdenza esente della previdenza professionale.
 - c. Retribuzioni degli intestatari della previdenza nell'ambito della disposizioni legali.
 - d. Costi conformemente al Regolamento dei costi e alla documentazione di apertura.

Art. 9 Investimenti patrimoniali

- ¹ La fondazione investe l'averi di previdenza in titoli. A tale proposito, non sussiste il diritto ad una minima corresponsione di interessi, né ad una conservazione del valore del capitale. Il rischio d'investimento è di responsabilità esclusiva dell'intestatario della previdenza.
- ² Il rapporto tra l'intestatario della previdenza, il gestore patrimoniale autorizzato e la fondazione è disciplinato per iscritto nel documento «Contratto di raccordo Fondazione di previdenza 3a Zugerberg». In esso sono disciplinati in particolare le responsabilità ai sensi dell'OPP 2 e i costi.

- ³ Un cambio di strategia nell'ambito delle soluzioni titoli offerte è possibile. L'attuazione avviene nell'ambito del processo di investimento ordinario della fondazione. A tale proposito, devono essere considerate la propensione al rischio individuale e la capacità di rischio dell'intestatario della previdenza.
- ⁴ Eventuali cambi di strategia devono essere comunicati alla fondazione dell'intestatario della previdenza per iscritto o con gli appositi moduli.

Art. 10 Obbligo di informazione

- ¹ Successivamente all'apertura del conto previdenziale 3a, l'intestatario della previdenza riceve una conferma da parte della fondazione e rispettivamente all'inizio dell'anno un estratto patrimoniale con indicazione del valore patrimoniale al 31 dicembre.
- ² L'intestatario della previdenza deve comunicare alla fondazione eventuali variazioni dell'indirizzo, del nome e dello stato civile. Se l'intestatario della previdenza è sposato, deve comunicare alla fondazione anche la data di matrimonio. La fondazione declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze di informazioni insufficienti, tardive o inesatte relative a indirizzo e dati personali. Le comunicazioni agli intestatari della previdenza sono considerate giuridicamente valide se sono state inviate all'ultimo indirizzo annotato presso la fondazione. La fondazione non si assume alcuna responsabilità laddove l'intestatario della previdenza selezioni l'indirizzo di corrispondenza di parti terze.
- ³ Tutta la corrispondenza dell'intestatario della previdenza deve essere indirizzata direttamente alla fondazione.
- ⁴ Gli intestatari della previdenza, che vivono all'estero, devono consegnare ogni cinque anni una conferma di residenza.

Art. 11 Chiusura ordinaria del conto previdenziale 3a

- ¹ Il contratto di raccordo cessa, non appena l'intestatario della previdenza ha raggiunto l'età di pensionamento AVS ordinaria ai sensi dell'art. 13 comma 1 LPP, e in ogni caso con il decesso dell'intestatario della previdenza. Le prestazioni pensionistiche possono essere percepite al più presto cinque anni prima dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS. La riscossione della prestazione pensionistica può essere prorogata al massimo cinque anni oltre l'età di pensionamento AVS ordinaria (art. 5 comma 4).
- ² Nel caso di una chiusura del conto previdenziale 3a a seguito del raggiungimento del caso di previdenza legato all'età, non è necessario il consenso del coniuge o del partner registrato. Ciò contrariamente ad una chiusura anticipata o ad un versamento anticipato della prestazione pensionistica ai sensi dell'art. 14 (eccetto art. 14 cpv. 1 e art. 14 cpv. 2 lett. d).
- ³ In caso di saldo del conto previdenziale 3a, tutti i titoli vengono venduti e l'avere viene trasferito. Non è possibile consegnare o trasferire titoli ad un deposito.

Art. 12 Prestazione in caso di decesso

- ¹ In caso di decesso dell'intestatario della previdenza, l'avere di previdenza acquisita la validità di capitale in caso di decesso e viene indirizzato alle seguenti persone nell'ordine riportato di seguito:
 - a. il coniuge superstite o il partner registrato superstite,

- b. i diretti discendenti e le persone fisiche che hanno ricevuto un sostegno sostanziale dall'intestatario della previdenza oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultimo negli ultimi cinque anni precedenti al suo decesso in bilancio comune oppure che deve rispondere del sostentamento di uno o più figli comuni,
- c. i genitori,
- d. i fratelli,
- e. gli eredi restanti

- ² Nei moduli forniti dalla fondazione, l'intestatario della previdenza può stabilire la cerchia di persone rientranti tra i beneficiari menzionati al comma 1 lettera B e specificarne i diritti.
- ³ L'intestatario della previdenza ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari ai sensi del comma 1 lettera c - e di specificarne i diritti.
- ⁴ Le persone secondo il comma 1 lettera b., al cui sostentamento l'intestatario della previdenza ha provveduto in modo significativo, devono essere notificate per iscritto alla fondazione. Successivamente al decesso dell'intestatario della previdenza, la persona, che conviveva con l'intestatario della previdenza ai sensi del comma 1 lettera b, deve fornire alla fondazione la prova scritta della convivenza ininterrotta durante gli ultimi cinque anni.
- ⁵ Qualora la fondazione non sia stata messa al corrente dall'intestatario della previdenza circa l'esistenza di un convivente, la fondazione parte dal presupposto che non esiste alcun convivente. La fondazione non ha inoltre l'obbligo di cercare attivamente il convivente. Ciò trova altresì validità per le persone fisiche sostenute in misura considerevole dall'intestatario della previdenza oppure per persone che devono rispondere del sostentamento di un figlio comune.
- ⁶ Se una persona avente diritto ha provocato intenzionalmente o dolosamente la morte dell'intestatario della previdenza, non sussiste alcun diritto a prestazioni in caso di decesso. In tal caso, il capitale spetta ai beneficiari successivi ai sensi del comma 1.
- ⁷ Qualora, al momento del versamento di una prestazione in caso di decesso, la fondazione non sia a conoscenza di una situazione che, ai sensi del comma 6, comporta un'esclusione del diritto alla prestazione, il beneficiario ingiustificato deve rimborsare immediatamente la prestazione alla fondazione. In tal caso, la fondazione può aspettare con la prestazione in caso di decesso ai beneficiari successivi previsti dal comma 6 fino a quando non viene effettuato il rimborso a favore della fondazione. Qualora il rimborso venga effettuato solo parzialmente, la prestazione ai beneficiari successivi viene versata per il valore del rimborso effettivamente ricevuto.
- ⁸ Qualora contro la persona beneficiaria sia stata avviata una procedura penale e/o sia in essere una procedura penale pendente in giudizio, che, nel caso di una condanna, comporterebbe un'esclusione dell'agevolazione, la fondazione può aspettare con il versamento di una prestazione in caso di decesso fino alla conclusione definitiva della procedura.
- ⁹ Qualora, sulla base dei commi 7 e 8, le prestazioni vengano corrisposte solo in un momento successivo, non sono dovuti interessi o interessi di mora.

Art. 13 Averì di previdenza inattivi

- ¹ Qualora, al momento dell'esigibilità dell'averè di previdenza, la fondazione non disponga di istruzioni precise da parte dell'intestatario della previdenza per il versamento oppure non sia chiaramente a conoscenza dei beneficiari oppure questi ultimi non siano reperibili, l'averè resta fino a nuovo avviso alla fondazione nell'ambito della strategia d'investimento selezionata.
- ² Se non è piú possibile stabilire un contatto con l'intestatario della previdenza, in linea di massima il rapporto di previdenza continua. La Fondazione ha il diritto di segnalare alle autorità competenti gli averi di previdenza e gli averi di conto bancario divenuti senza contatto e di pubblicarli nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se gli sforzi della fondazione per stabilire un contatto non hanno successo, l'averè di previdenza viene incluso nel patrimonio libero della fondazione se l'intestatario della previdenza ha raggiunto o avrebbe raggiunto l'età di 100 anni. In ogni caso, la Fondazione eroga le prestazioni qualora successivamente risulti che vi sono soggetti aventi diritto.

Art. 14 Chiusura anticipata e versamento

- ¹
- a. L'intestatario della previdenza può sciogliere il rapporto di previdenza, se il suo averè di previdenza:
 - viene utilizzato per il riscatto in un istituto di previdenza esente da imposte;
 - viene trasferito ad un'altra forma di previdenza riconosciuta.
 - b. Può trasferire solo parzialmente il suo averè di previdenza se lo utilizza per l'intero riscatto in un istituto di previdenza esente da imposte.
 - c. Il trasferimento di averi di previdenza e il riscatto sono consentiti fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS). Se l'intestatario della previdenza dimostra di esercitare ancora un'attività lucrativa, tale trasferimento o tale riscatto può essere effettuato fino a un massimo di cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
- ² Un orientamento anticipato della prestazione anticipato è inoltre ammissibile laddove:
- a. l'intestatario della previdenza lasci definitivamente la Svizzera.
 - b. l'intestatario della previdenza inizi un'attività lavorativa autonoma e non è piú soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. La riscossione deve avvenire entro un anno dall'inizio dell'attività autonoma.
 - c. l'intestatario della previdenza cessi la sua attività lavorativa autonoma attuale e ne inizi un'altra. La riscossione deve avvenire entro un anno dall'inizio dell'altra attività autonoma.
 - d. l'intestatario della previdenza percepisca una rendita d'invalidità integrale dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) e il rischio d'invalidità non sia assicurato.
- ³ Un pagamento in contanti secondo il capoverso 2 lettere a - c è consentito solo se sono adempiute o presentate le seguenti formalità:
- a. Prova dello stato civile per gli intestatari della previdenza assicurati non sposati. Inoltre, la Fondazione può richiedere a tutti gli intestatari della previdenza un'autenticazione notarile o altra prova della firma manoscritta.
 - b. Il consenso scritto del coniuge/partner registrato con firma autenticata in caso di intestatari della previdenza sposati o conviventi in un'unione domestica registrata. In alternativa alla firma autenticata, la firma può essere apposta direttamente presso l'ufficio della fondazione o presso il gestore patrimoniale in presenza di un collaboratore e con identificazione mediante documento di identità ufficiale. Se il consenso non può essere ottenuto o se viene rifiutato, l'intestatario della previdenza può ricorrere in tribunale.
 - c. Una copia della sentenza di divorzio per gli intestatari della previdenza divorziati.

- d. Il certificato di scioglimento giudiziale per le unioni domestiche sciolte.
- e. Una copia del libretto di famiglia completo per gli intestatari della previdenza vedovi.
- f. Una prova dello stato civile per gli intestatari della previdenza residenti all'estero..

La fondazione si riserva di richiedere ulteriori certificati, laddove ciò risulti necessario al chiarimento della situazione rivendicata.

- ⁴ Eventuali chiusure o chiusure parziali del conto previdenziale 3a vengono effettuate per legge e senza esplicita revoca del contratto di raccordo dell'intestatario della previdenza nei seguenti casi:
 - a. in caso di amministrazione del pegno a seguito di pignoramento ai sensi dell'art. 30b LPP.
 - b. in caso di disposizione giudiziaria a seguito di divorzio.
- ⁵ L'intestatario della previdenza può disdire il contratto di affiliazione (convenzione di previdenza) in qualsiasi momento. La disdetta diventa effettiva al momento dell'arrivo presso la Fondazione. Il valore del saldo del conto si basa sul valore che sarà determinato dopo il ricevimento della risoluzione legalmente valida e dei documenti completi richiesti dalla Fondazione.
- ⁶ La Fondazione può disdire il contratto di affiliazione (convenzione di previdenza) per un motivo importante, con un preavviso di tre mesi. Se dopo la scadenza del termine di recesso l'intestatario della previdenza non ha comunicato a quale conto previdenziale 3a e a quale istituto di previdenza o conto privato deve essere effettuato il trasferimento, la Fondazione può vendere i titoli e gestire l' avere come avere sul conto di previdenza 3a fino al ricevimento dei nuovi dati del conto. Eventuali interessi negativi sul conto previdenziale vengono versati dalla Fondazione all'intestatario della previdenza.
- ⁷ In casi giustificati, la Fondazione può vendere gli investimenti in titoli acquistati dall'intestatario della previdenza a nome di quest'ultimo in modo da tutelarne gli interessi.
- ⁸ I conti previdenziali 3a, che un anno dopo l'apertura o il prelievo di denaro non presentano alcun conto o un portafoglio titoli, possono essere chiusi dalla Fondazione senza previa disdetta.

Art. 15 Orientamento della prestazione

La prestazione diventa esigibile successivamente al ricevimento di tutti i moduli e tutte le informazioni necessari per l'orientamento. L'importo della prestazione corrisponde rispettivamente al saldo del conto previdenziale al giorno di pagamento.

Art. 16 Pignoramento e cessione

- ¹ Per il pignoramento e la cessione di diritti a prestazioni, si applica mutatis mutandis l'art. 39 LPP.
- ² Per il pignoramento del capitale di previdenza o del diritto a prestazioni di previdenza per l'immobile residenziale dell'intestatario della previdenza, si applicano mutatis mutandis l'art. 30b LPP o l'art. 331d CO e gli art. 8 - 10 OPPA.
- ³ I diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti in tutto o in parte al coniuge dall'intestatario della previdenza o accordati dal tribunale, se il regime dei beni tra coniugi si scioglie in modo diverso dal decesso. L'istituto dell'intestatario della previdenza deve trasferire l'importo da passare a un istituto

designato dal coniuge ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 OPP3 o a un istituto di previdenza. Restano riservati gli art. 11 e 14 del presente regolamento.

- ⁴ Il comma 3 si applica mutatis mutandis in caso di scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata, laddove entrambi i partner abbiano concordato che il patrimonio viene diviso conformemente alle disposizioni sulle partecipazioni agli acquisti.

Art. 17 Promozione della proprietà d'abitazioni

- ¹ L'intestatario della previdenza può pignorare i suoi diritti all'istituto di previdenza ai sensi della promozione della proprietà d'abitazioni per il proprio fabbisogno così come riscuoterli direttamente in anticipo.
- ² Una riscossione anticipata o un pignoramento dei fondi è possibile fino a 5 anni prima dell'età di pensionamento AVS ordinaria.
- ³ Una riscossione anticipata è possibile solo ogni cinque anni. Una riscossione anticipata può essere effettuata entro 62 giorni dal primo pagamento ai beneficiari, sebbene tale riscossione debba essere richiesta tramite un modulo apposito.
- ⁴ L'importo disponibile per la riscossione anticipata o il pignoramento corrisponde all'aver di previdenza. Sono possibili riscossioni parziali.
- ⁵ In caso di intestatari della previdenza spostati o in un'unione domestica registrata, è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato con firma ufficialmente autenticata. In alternativa ad un firma ufficialmente autenticata, la firma può essere apposta direttamente presso l'ufficio della fondazione così come presso il gestore patrimoniale in presenza di un dipendente e con identificazione a mezzo documento d'identità ufficiale. Qualora non sia possibile ottenere il consenso o venga negato, l'intestatario della previdenza può ricorrere al tribunale. In caso di intestatari della previdenza non sposati, è obbligatorio un certificato attestante lo stato civile.
- ⁶ Per il resto, trovano validità la Legge federale e l'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza individuale vincolata.

Art. 18 Divorzio

- ¹ In caso di divorzio, il tribunale può decidere che una parte dell'aver di previdenza, che l'intestatario della previdenza ha acquisito nel corso del matrimonio, venga trasferito all'istituto di previdenza del rispettivo coniuge o partner registrato o che venga computato su diritti in materia di divorzio che garantiscono la previdenza.
- ² Ai sensi della sentenza del tribunale, questa prestazione viene trasferita dalla fondazione all'istituto di previdenza del coniuge o partner registrato avente diritto.

Art. 19 Commissioni

La fondazione di riserva di modificare in qualsiasi momento le commissioni. L'attuale regolamento dei costi viene reso noto agli intestatari della previdenza in modo congruo.

Art. 20 Imposte/Obbligo di dichiarazione delle imposte

- ¹ I contributi versati dall'intestatario della previdenza ai sensi dell'art. 5 possono essere detratti dal reddito conformemente alle disposizioni in materia di diritto fiscale della Confederazione e del Cantone di residenza. Il capitale di previdenza risparmiato e i proventi risultanti sono esenti da imposte fino all'esigibilità.
- ² La fondazione deve dare notifica del pagamento di averi di previdenza alle autorità fiscali, laddove lo richiedano le leggi o le disposizioni amministrative della Confederazione e del Cantone. In caso di obiezione a tale notifica, viene effettuata la deduzione dell'imposta preventiva fissata dall'autorità fiscale.
- ³ In caso di pagamenti, soggetti all'imposta alla fonte conformemente alle norme legali, viene dedotta l'imposta alla fonte.
- ⁴ Se, al momento della richiesta di scioglimento, l'intestatario della previdenza risiede all'estero, la fondazione detrae l'imposta alla fonte direttamente dall'aver di previdenza da pagare.
- ⁵ La fondazione rispetta gli obblighi svizzeri di documentazione e informazione. Un obbligo di documentazione o informazione più ampio, eventualmente imposto da autorità estere concerne esclusivamente i rispettivi intestatari della previdenza di cui la fondazione non risponde e a cui non offre alcun servizio.

Art. 21 Amministrazione della giustizia

Responsabilità: La fondazione non risponde nei confronti degli intestatari della previdenza delle conseguenze risultanti dal mancato adempimento agli obblighi legali, contrattuali e regolamentari da parte dell'intestatario della previdenza.

Obbligo di diligenza: La fondazione si impegna ad esercitare tutti gli atti d'amministrazione correlati al rapporto di previdenza secondo scienza e coscienza, quindi con la medesima diligenza che è solita applicare nelle proprie questioni. Fatta eccezione per questo obbligo di diligenza, la fondazione non può assumersi alcuna responsabilità.

Art. 22 Lacune e modifiche del regolamento

Qualora il presente regolamento non contenga disposizioni per particolari fattispecie, il Consiglio di fondazione adotterà un regolamento adeguato allo scopo della fondazione. Il Consiglio di fondazione può adottare in qualsiasi momento una modifica del Regolamento di previdenza.

Art. 23 Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie relative all'interpretazione del presente regolamento è la sede svizzera o la residenza della parte convenuta e la residenza dell'intestatario della previdenza. La fondazione ha sede nel Cantone di Zugo.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1.1.2022.

Regolamento di investimento

Visto l'art. 5 comma 2 del certificato di fondazione della Fondazione di previdenza Zugerberg 3a, il Consiglio della fondazione adotta il seguente Regolamento di investimento:

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina i principi da osservare nell'ambito della gestione patrimoniale degli averi di previdenza 3a.

Art. 2 Principi per l'investimento patrimoniale

- ¹ La fondazione è responsabile della gestione legale dell'avere di previdenza in conformità con la LPP, OPP 2 e OPP 3.
- ² La fondazione offre soluzioni di investimento sviluppate in cooperazione con partner contrattuali, conformi alla LPP.
- ³ La fondazione mette a disposizione almeno una banca deposito e un gestore patrimoniale. Per motivi importanti, la fondazione può sostituirli in qualsiasi momento.
- ⁴ I costi e il rimborso per la gestione degli investimenti patrimoniali avvengono conformemente alla documentazione di apertura e al Regolamento dei costi.

Art. 3 Principi per la gestione degli investimenti patrimoniali

- ¹ Liquidità: Le prestazioni promesse devono poter essere corrisposte tempestivamente al momento della rispettiva esigibilità.
- ² Sicurezza: la strategia d'investimento offerta dalla fondazione e/o dal gestore patrimoniale corrisponde alla capacità di rischio e alla propensione al rischio dell'intestatario della previdenza. In caso contrario, il contratto di raccordo nell'interesse dell'intestatario della previdenza viene respinto. La verifica viene effettuata secondo i principi riconosciuti.
- ³ Diversificazione: i principi della diversificazione del rischio devono essere sempre osservati e il loro rispetto deve essere motivo e/o dimostrato in modo inconfutabile. In linea di massima, trovano validità i seguenti principi di ripartizione:
 - a. le obbligazioni devono essere ripartite in modo adeguato in base e settore, regione e validità.
 - b. le azioni devono essere ripartite in modo adeguato in base e settore e regione.
 - c. gli investimenti immobiliari devono essere ripartiti in modo adeguato in base a regione e modalità di utilizzo, sebbene l'acquisto diretto sia proibito.
 - d. Gli investimenti alternativi devono essere utilizzati in modo adeguato nel contesto dell'intera diversificazione del rischio, sebbene sia consentito investire esclusivamente in investimenti liquidi e facilmente negoziabili.
- ⁴ Rischio d'investimento/redditività: l'andamento dei valori degli investimenti patrimoniali è di responsabilità esclusiva del rispettivo intestatario della previdenza. Dall'investimento in titoli possono risultare anche perdite di cambio. La fondazione consiglia pertanto di effettuare investimenti in titoli soltanto a

intestatari della previdenza con un corrispondente profilo di rischio e un orizzonte d'investimento sul medio/lungo termine. La fondazione non si assume alcuna responsabilità per il profilo di rischio indicato dall'intestatario della previdenza.

Art. 4 Investimenti patrimoniali in generale

- ¹ Per tutte le possibilità d'investimento messe a disposizione degli intestatari della previdenza, il Consiglio di fondazione garantisce che vengano rispettate le norme d'investimento previste dall'art. 71 comma 1 LPP, dagli art. 49 - 58 OPP 2 e dall'art. 5 OPP 3.
- ² Non è consentito erogare prestiti alla fondatrice.
- ³ In caso di quote di investimenti di capitale collettivi, fundamentalmente è considerato rischio del debitore il rischio dei valori base che stanno alla base dell'investimento di capitale collettivo e non il domicilio dell'investimento di capitale collettivo.
- ⁴ In virtù dell'art. 50 comma 4 OPP2, la fondazione offre all'intestatario della previdenza anche un'estensione degli investimenti ammissibili nel rispetto degli art. 5 - 6 del presente regolamento.
- ⁵ In generale, gli averi di previdenza degli intestatari di previdenza vengono investiti:
 - a. in investimenti collettivi conformi all'OPP 2 soggetti alla vigilanza della FINMA oppure ammessi da quest'ultima alla vendita in Svizzera o imposti da fondazioni d'investimento svizzere.
 - b. in investimenti diretti specificati di sotto nell'ambito di un contratto di gestione patrimoniale:
 - i. crediti in un importo monetario fisso:
 - averi di assegni postali e bancari
 - investimenti sul mercato monetario con una validità fino a 12 mesi
 - obbligazioni di cassa
 - obbligazioni di prestito, incluse quelle con diritti di conversione o di opzione
 - prestiti garantiti
 - titoli di pegno immobiliari svizzeri
 - riconoscimento di debiti di enti di diritto pubblico svizzeri
 - valori di riscatto risultanti da contratti di assicurazione collettiva
 - In caso di investimenti incentrati su un indice obbligazionario comune, ampiamente diversificato e ampiamente diffuso: i crediti contenuti nell'indice.
 - ii. Azioni, buoni di partecipazione e di godimento e titoli e partecipazioni simili nonché quote di partecipazione ad una cooperativa. Partecipazioni a società sono ammesse se sono quotate in una borsa oppure se vengono negoziate su un altro mercato regolamentato, aperto al pubblico. È possibile detenere frazioni di questi titoli per un conto previdenziale 3a.
 - iii. Partecipazioni a società tramite investimenti collettivi ai sensi dell'art. 19a comma 3 lettera b OLP, il cui scopo commerciale consiste esclusivamente nell'acquisto e nella vendita nonché nel nolo e nella cessione di terreni e proprietà immobiliari propri (società immobiliari). Anche gli accordi immobiliari e ipotecari sono ammessi solo sotto forma di investimenti collettivi. Non è ammesso l'acquisto diretto di immobili oppure l'allocazione di crediti ipotecari.
 - iv. Investimenti in infrastrutture
 - v. Investimenti alternativi senza obbligo di versamento supplementare; come Hedge Fund, materie prime e metalli preziosi, Private Equity, Insurance Linked Security.
 - vi. Computandoli sulla rispettiva quota, i prodotti strutturati possono essere impiegati liberamente, se soddisfano per analogia i requisiti validi per la rispettiva categoria d'investimento

e, anche nella peggiore delle ipotesi, è garantita anche la preservazione del carattere di rischio della categoria d'investimento.

vii. Strumenti derivativi ai sensi dell'autorizzazione secondo l'art. 56a OPP 2 alle seguenti condizioni:

- Non sono consentiti posizioni/obblighi senza copertura, quindi in caso di posizioni che incrementano la partecipazione deve essere disponibile sempre la liquidità necessaria e/o in caso di posizioni che riducono la partecipazione devono essere disponibili i rispettivi valori base.
- È consentito utilizzare esclusivamente derivati ricavati dai valori base ammessi nel presente regolamento.
- Gli strumenti utilizzati devono disporre di una liquidità sul mercato sufficiente (negoziabilità quotidiana) e di un stato Investment grade della controparte.

Art. 5 Investimenti estesi

¹ Le basi per l'ampliamento delle possibilità d'investimento vengono stabilite di volta in volta dalla fondazione in conformità con la strategia d'investimento selezionata dall'intestatario della previdenza.

² Laddove si ricorra alla possibilità di ampliamento ai sensi dell'art. 4 comma 4 del presente Regolamento d'investimento, la fondazione, il consulente o il gestore patrimoniale richiamano l'attenzione dell'intestatario della previdenza sui rischi specifici, gli forniscono informazioni circa gli investimenti e lo assistono in funzione consultiva.

³ Ai sensi dell'art. 50 comma 4 OPP 2, la fondazione specifica nel suo bilancio annuale che le norme relative a sicurezza e valutazione del rischio devono essere rispettate ai sensi dell'art. 50 comma 1 - 3 OPP 2.

Art. 6 Investimenti estesi ammessi e limitazioni di categoria

Laddove la strategia e la capacità di rischio dell'intestatario della previdenza siano garantite e fissate per iscritto e sia stato stipulato inoltre un contratto tra il consulente o il gestore patrimoniale e la fondazione, sono possibili le seguenti possibilità d'investimento ampliate nel rispetto dei principi della diversificazione:

¹ Investimenti in valute estere: gli investimenti in valute estere sono consentiti fino ad un valore massimo del 60 %.

² Investimenti in azioni, titoli simili e altre partecipazioni: gli investimenti in azioni, titoli simili e altre partecipazioni sono consentiti fino ad un valore massimo del 100 %.

³ Investimenti in immobili: gli investimenti in immobili sono consentiti fino ad un valore massimo del 50 %; di cui massimo un terzo all'estero.

⁴ Investimenti in infrastrutture

⁵ Investimenti alternativi senza obbligo di versamento supplementare: gli investimenti alternativi senza obbligo di versamento supplementare comprendono ad es. Hedge Fund, Insurance Linked Security, investimenti in materie prime e metalli preziosi, Private Equity e investimenti simili. Gli investimenti alternativi senza obbligo di versamento supplementare sono consentiti fino ad un valore massimo del 30 %.

Art. 7 Principi di bilanciamento

Le liquidità, i depositi vincolati e i crediti vengono bilanciati in valore nominale, tutte le altre categorie d'investimento in valore del mercato. Eventuali eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di fondazione.

Art. 8 Procura di gestione patrimoniale e ordini in borsa

- ¹ L'intestatario della previdenza conferisce al gestore patrimoniale autorizzato dalla fondazione una procura di gestione patrimoniale presso la fondazione.
- ² La fondazione conferisce al gestore patrimoniale autorizzato una corrispondente procura presso la banca deposito.
- ³ Gli ordini in borsa vengono espletati esclusivamente dal gestore patrimoniale autorizzato della fondazione.
- ⁴ Il gestore patrimoniale autorizza i suoi ordini in borsa per l'investimento direttamente della banca deposito dell'intestatario della previdenza.
- ⁵ Sul conto dell'intestatario della previdenza deve essere disponibile sempre liquidità a sufficienza per gli addebiti delle commissioni.

Art. 9 Diritti di voto degli azionari

1. Per via delle azioni nell'avere di previdenza 3a degli intestatari della previdenza, il Consiglio di fondazione non esercita diritti di voto.
2. Per via delle azioni contenute nel suo avere di previdenza 3a, l'intestatario della previdenza non può esercitare alcun diritto di voto.

Art. 10 Rendicontazione e controllo

- ¹ Il Consiglio di fondazione riceve a intervalli periodici, almeno semestrali, una valutazione complessiva dalle banche deposito e dalla direzione la quale contiene l'andamento dei valori e i dettagli d'investimento per ogni deposito di previdenza.
- ² Il Consiglio di fondazione garantisce che le strategie d'investimento concordate con gli intestatari della previdenza vengano rispettate e che le rispettive direttive d'investimento vengano controllate periodicamente. Inoltre, la fondazione controlla regolarmente i servizi delle persone/istituzioni incaricate della gestione patrimoniale relativamente a prestazione, costi e qualità del servizio.
- ³ La fondazione stabilisce i fornitori di prezzi (ad es. Telekurs, Fides, ecc.) per la valutazione del deposito e la valutazione OPP 2 del deposito del cliente.

Art. 11 Lacune e modifiche del regolamento

Qualora il presente regolamento non contenga disposizioni per particolari fattispecie, il Consiglio di fondazione adotterà un regolamento adeguato allo scopo della fondazione. Il Consiglio di fondazione può adottare in qualsiasi momento una modifica del Regolamento d'investimento.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al 1° agosto 2021.

Regolamento dei costi

Visto l'art. 5 comma 2 del certificato di fondazione della Fondazione di previdenza Zugerberg 3a, il Consiglio della fondazione adotta il seguente Regolamento dei costi:

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento dei costi disciplina le indennità risultanti dal rapporto contrattuale.

Art. 2 Servizi a pagamento

La fondazione riscuote per i servizi sotto riportati le seguenti commissioni:

Costi di acquisizione per versamenti	3.00%
Commissione di amministrazione annuale	1.25%

A queste si aggiungono le commissioni bancarie, le imposte di registro e di deposito della rispettiva banca deposito ed eventualmente commissioni legate a fondi e transazioni.

La ripartizione di tutti i costi viene effettuata una volta all'anno in base alle norme di trasparenza legali e viene controllata dall'ufficio di revisione.

Promozione della proprietà d'abitazioni	
Ritiro anticipato per caso	gratuito
Pignoramento per caso	gratuito
Trasferimento all'estero	
Espletamento della transazione per conto (senza consulenza/accompagnamento)	gratuito

Art. 3 Commissioni per il mandato di gestione patrimoniale

Nel caso di mandati di gestione patrimoniale con banche partner, la banca incaricata può addebitare direttamente sul conto previdenziale 3a dell'intestatario della previdenza tutte le commissioni sostenute (gestione patrimoniale, amministrazione della fondazione, commissioni e commissioni di deposito). In casi simili, la fondazione può essere risarcita direttamente dalla banca. La struttura delle commissioni viene comunicata al cliente al momento della sottoscrizione del mandato.

Art. 4 Costi straordinari

Nel caso in cui la fondazione (oppure le parti esterne) sostenga ulteriori costi comprovati, ad es. spese relative al capitale in caso di decesso, l'intestatario della previdenza deve riceverne comunicazione in via prioritaria. I costi sono a carico dell'intestatario della previdenza e/o dagli aventi diritto. I costi sostenuti vengono addebitati direttamente sul conto previdenziale 3a oppure al momento del saldo sull'avere dell'intestatario della previdenza.

Art. 5 Addebito delle commissioni

- ¹ Eventuali costi di acquisizione vengono addebitati sull'importo di pagamento in caso di trasferimenti da altre fondazioni e sul conto previdenziale 3a in caso di depositi agevolati a livello fiscale.
- ² Le commissioni di amministrazione vengono addebitate trimestralmente sul conto previdenziale 3a.
- ³ Nel caso di un ritiro dalla fondazione, l'addebito per le commissioni viene effettuato pro rata temporis e quindi al ritiro effettivo dalla fondazione.
- ⁴ La base di calcolo per gli eventuali costi di acquisizione è rappresentata dagli averi di previdenza guadagnati.
- ⁵ La base di calcolo per la commissione di amministrazione corrente è rappresentata dal rispettivo valore del mercato medio dell'avere di previdenza.

Art. 5^{bis} Retrocessioni

Salvo diverse pattuizioni scritte e a condizione che le spese si trovino in una proporzione sensata alle retrocessioni, le retrocessioni, che vengono rimborsate alla fondazione in aggiunta alle indennità regolamentari, devono essere accreditate a favore dell'intestatario della previdenza.

Art. 6 Lacune e modifiche del regolamento

Qualora il presente regolamento non contenga disposizioni per particolari fattispecie, il Consiglio di fondazione adotterà un regolamento adeguato allo scopo della fondazione. Il Consiglio di fondazione può adottare in qualsiasi momento una modifica del Regolamento dei costi.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente Regolamento dei costi entra in vigore al 1° agosto 2021.